



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di noleggio di attrezzature e dispositivi di sicurezza funzionali allo svolgimento delle esercitazioni pratiche inerenti i corsi di formazione per "addetti al servizio antincendio" ai sensi del D.M. 19/03/2015, D.M. 02/09/2021, per il personale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5. Approvazione progetto e decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 e s.m.i..

CIG

Struttura proponente: S.C. Gestione Tecnica
S.S.D.:
Dirigente proponente: Arch. Valentina Gatti
Responsabile del procedimento: Arch. Valentina Gatti
Estensore del Provvedimento: Dott. Giuseppe Criscione
Responsabile Unico del Progetto: Ing. Lisa Ricotta
Direttore Esecuzione Contratto/Responsabile del contratto:

Importo di spesa	Anno 2025 Euro	Anno	Anno
Importo di entrata	Anno	Anno	Anno

Direttore SC Gestione Risorse Economiche e Finanziarie: Dott. Luca RICCIARDI	
Previsto nel bilancio di previsione anno	
Da prevedere nel bilancio di previsione anno 2025	Euro
Stato patrimoniale	Euro
Nr. Conto di bilancio	Autorizzazione spesa nr.

Comporta costi	NO
-----------------------	-----------

Allegati: 1) Avviso di indagine di mercato; 2) Modello di manifestazione di interesse; All. 3) Lettera di invito/Disciplinare di gara; All. 4) Capitolato Tecnico ed i relativi allegati; All. 5) Schema di offerta economica; All. 6) Bozza di contratto A.Q.

Da trasmettere a:	
per competenza:	
per conoscenza:	

OGGETTO: Accordo quadro con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di noleggio di attrezzature e dispositivi di sicurezza funzionali allo svolgimento delle esercitazioni pratiche inerenti i corsi di formazione per "addetti al servizio antincendio" ai sensi del D.M. 19/03/2015, D.M. 02/09/2021, per il personale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5. Approvazione progetto e decisione a contrarre ai sensi dell'art. 17 del D.LGS. 31 MARZO 2023 N. 36 e s.m.i...

IL DIRETTORE F.F. S.C. GESTIONE TECNICA

VISTI gli articoli 3 e 15 bis del D.Lgs. 502/1992 e smi "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 L. 23.10.1992 n. 421";

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e smi "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTE:

- la L.R. Liguria n. 41/2006 e smi "Riordino del Servizio Sanitario Regionale";
- la L.R. Liguria n. 17/2016 e smi "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria";
- la L.R. Liguria n. 27/2016 a smi "Modifiche alla L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale) e alla L.R. 29 luglio 2016 n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria A.Li.Sa. e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)";
- la L.R. Liguria n. 7/2025 "Riforma dell'Azienda Ligure Sanitaria (A.Li.Sa.) di cui alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria), modifica della denominazione in "Liguria Salute" e altre disposizioni di riordino in materia sanitaria";

VISTO l'Atto di Autonomia Aziendale approvato con deliberazione n. 167 dell'08.03.2019;

VISTI:

- il Decreto Ministero dell'Interno 18 settembre 2002 riguardante: "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private";
- il Decreto Ministero dell'Interno 19 marzo 2015 riguardante: "Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al Decreto 18 settembre 2002";
- il Decreto Ministero dell'Interno 2 settembre 2021 riguardante: "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'art. 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81";
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- la Deliberazione di ASL5 n. 835 del 10/09/2025 avente ad oggetto "Adozione del Regolamento delle procedure per l'affidamento di Servizi, Forniture ivi compresi i servizi attinenti all'Architettura ed all'Ingegneria e Lavori, di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e ss. del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e ss.mm.ii";

PREMESSO che:

- i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio devono ricevere un'adeguata e specifica formazione;
- con deliberazione di ASL5 n. 446 del 09/05/2024 avente ad oggetto "Autorizzazione per corsi di aggiornamento per "addetti al servizio antincendio" ai sensi del D.M. 19/3/2015, D.M. 2/9/2021, da

avviarsi con il Comando Vigili del Fuoco della Spezia” si è autorizzato l'avvio dei corsi di aggiornamento antincendio per il personale di ASL5 che ha l'abilitazione antincendio, ottenuta con il corso base e che è giunta a scadenza e pertanto necessitante di aggiornamento;

- con deliberazione di ASL5 n. 464 del 08/05/2025 avente ad oggetto “Autorizzazione per corsi di formazione per “addetti al servizio antincendio” ai sensi del D.M. 19/3/2015, D.M. 2/9/2021, da avviarsi con il Comando Vigili del Fuoco della Spezia per il personale dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5” è stato dato mandato alle strutture competenti di avanzare richiesta al Comando Provinciale Vigili del Fuoco finalizzata all’attivazione di corsi di formazione per “addetti al servizio antincendio per attività ad alto rischio per il personale dell’Azienda Sociosanitaria Ligure 5;
- l’attività formativa suddetta consta di un modulo teorico ed uno pratico, quest’ultimo finalizzato a testare le capacità del personale incaricato alle attività di prevenzione incendi;
- Per svolgere le esercitazioni e le prove pratiche previste dal corso è necessario utilizzare specifiche attrezzature, quali a titolo esemplificativo estintori, bombole gas e Dispositivi di protezione individuali di cui ASL5 non ha disponibilità.
- Si riscontra, pertanto, l’esigenza di usufruire dei servizi di fornitura in noleggio delle attrezzature necessarie per poter svolgere le esercitazioni previste dal corso di formazione per gli addetti antincendio.
- con deliberazione di ASL5 n. 446 del 09/05/2024 e n. 464 del 08/05/2025 di cui sopra è stata prevista la copertura finanziaria per il noleggio di attrezzature varie, occorrenti per la frequenza dei corsi suddetti, sia per la pratica in formazione che per la parte pratica in esame finale;
- la fornitura richiesta non necessita di progettazioni e specifiche tecniche elaborate da questa Stazione Appaltante, ma presenta caratteristiche tecniche standardizzate reperibili sul mercato, pienamente definite nel capitolato speciale d’appalto, ove sono previste tutte le specifiche e le condizioni della fornitura;

RILEVATA l’esigenza di procedere all’affidamento delle prestazioni di cui all’oggetto a Ditta specializzata nel settore, che garantisca specifiche competenze tecniche dei servizi di che trattasi;

VISTO l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: “Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l’acquisizione di beni e servizi. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”;

VISTO l’art. 1, comma 449, della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l’art. 1, comma 583, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ai sensi del quale, fermo restando quanto previsto dal citato art. 1, commi 449 e 450, della L. 296/2006, le amministrazioni statali centrali e periferiche sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) realizzato e gestito da Consip S.p.A.;

APPURATO che:

- per il servizio in questione non risultano attive alla data odierna specifiche convenzioni Consip con le medesime caratteristiche di cui agli artt. 26 comma 3 della Legge 23/12/1999, n.488, e 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296, a cui fare riferimento e che l’oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del d.l. 95/2012, art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014, come individuate dai D.P.C.M. del 2016 e del 2018);

- le prestazioni di cui all'oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D.Lgs 36/2023 e sm.i., in particolare per il suo valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. o di un Accordo Quadro avente ad oggetto servizi o forniture comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, del D.L. 95/2012;

PRESO ATTO che il principio del risultato di cui all'art. 1 del Codice degli appalti stabilisce che gli affidamenti devono essere effettuati con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, concorrenza e trasparenza;

TENUTO CONTO che:

- i servizi di cui in oggetto rispondono ad esigenze consolidate e ripetute nel tempo, il cui numero non è noto in anticipo;
- al fine di soddisfare l'interesse pubblico dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5, consistente nel servizio di noleggio delle attrezzature, dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e dei servizi funzionali allo svolgimento delle esercitazioni pratiche in oggetto (ivi inclusa la consegna ed il ritiro della suddetta attrezzatura presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia, sede dei corsi di formazione, oltre a quanto utile all'utilizzo e la presentazione della certificazione di conformità alla normativa vigente in materia e della corretta manutenzione dei presidi messi a disposizione, nonché della documentazione all'uopo richiesta dai VV.FF.), la soluzione più idonea per ASL5 sia quella di dotarsi di un Accordo Quadro, di cui all'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., che permette la fissazione dei prezzi unitari di riferimento e di individuare l'operatore economico in grado di garantire il servizio integrato di cui all'oggetto con cui stipulare i successivi contratti attuativi secondo le condizioni stabilite nel contratto di accordo quadro, nel rispetto del principio di risultato nonché dei principi di efficienza ed economicità dell'azione della PA

VISTO che:

- ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro per l'affidamento di lavori, forniture o servizi;
- l'accordo quadro è uno strumento di contrattazione che stabilisce le regole relative ad appalti da aggiudicare durante un periodo non superiore ai quattro anni nei settori ordinari;
- tale istituto consente di evitare di dover procedere ripetutamente con l'indizione di gare d'appalto e/o affidamenti diretti con conseguenti economicità di tempi e costi del personale;
- il contratto dell'accordo quadro contiene la disciplina generale di realizzazione dei servizi che verranno affidati all'operatore economico aggiudicatario tramite successivi contratti attuativi;
- la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso, per cui l'accordo non costituisce per l'impresa un minimo garantito;
- il ribasso offerto ha valore solo sui prezzi dei beni, delle lavorazioni e dei servizi di volta in volta richieste all'Appaltatore con i singoli contratti attuativi, ma non incide sulle quantità ragion per cui il tetto di spesa massimo utilizzabile nell'Accordo è pari all'importo massimo dei servizi posti a base di gara;
- il corrispettivo dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore viene stabilito alla luce dell'attività eseguita sulla scorta dei singoli contratti attuativi, con applicazione del ribasso offerto sugli elenchi prezzi o sui lavori e/o servizi individuati nel Capitolato Speciale d'Appalto;

RILEVATO che:

- come evidenziato dalla Giurisprudenza contabile, l'accordo quadro "...realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto "normativo" dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel "vincolare" la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011, TAR Lazio Sez. III sentenza n. 8633/2023, Mit parere 3180/25). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum..." e che "...Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. ...Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio..." (Corte dei Conti Campania Del. 77/2018; Corte dei Conti Sezione Centrale di Controllo di Legittimità su Atti di Governo e delle Amministrazioni dello Stato Del. n. SCCLEG/1/2023/PREV);
- conseguentemente, gli impegni di spesa vengono assunti in bilancio solo al momento dell'approvazione dei successivi contratti attuativi;

DATO ATTO pertanto che:

- la stipula dell'Accordo Quadro non si configura di per sé come un'obbligazione giuridicamente perfezionata e pertanto non consente di impegnare la relativa spesa, se non a seguito della stipula di contratti attuativi/ordini di servizio, i quali definiscono tutti i contenuti dell'obbligazione che si intende perfezionare;
- attesa la natura di "contratto normativo", dall'accordo quadro non scaturiscono effetti reali od obbligatori e non discendono pertanto obblighi esecutivi, ma esclusivamente l'impegno di applicare alla serie di futuri ed eventuali contratti attuativi, le condizioni negoziali predefinite nell'accordo quadro;
- le prestazioni oggetto dell'Accordo quadro, per ciascun contratto applicativo, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi a base di gara depurati del ribasso offerto dall'aggiudicatario, ed in conformità alle modalità contenute nell'accordo.
- non potranno in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall'Accordo quadro fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 120, D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;
- i contratti attuativi si perfezioneranno mediante appositi provvedimenti;
- per la contabilizzazione delle forniture si farà riferimento ai prezzi unitari offerti;

CONSIDERATO che:

- l'Accordo Quadro avrà la durata complessiva di anni 2 (due) naturali e consecutivi e si risolverà automaticamente in caso di anticipato esaurimento dell'importo complessivo prima del compiersi del biennio;
- ASL5 si riserva, previa verifica delle disponibilità finanziarie, la possibilità di esercitare l'opzione di proroga contrattuale, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per un ulteriore anno, in favore della ditta aggiudicataria, agli stessi patti, prezzi e condizioni, e l'eventuale proroga

tecnica per il tempo strettamente necessario all'individuazione del/i nuovo/i affidatari/o e comunque per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi dalla scadenza contrattuale oltre l'eventuale estensione di un quinto (1/5) del contratto;

- le singole prestazioni associate all'accordo quadro verranno affidati all'appaltatore con determinazione del Direttore della S.C. Gestione Tecnica, atto con cui verrà impegnata la spesa applicando all'elenco prezzi il ribasso offerto in sede di gara;
- il ribasso offerto avrà valore solo sui prezzi dei servizi di volta in volta richiesti all'Appaltatore con i singoli contratti attuativi, ma non incide sulle quantità ragion per cui il tetto di spesa massimo utilizzabile nell'Accordo è pari all'importo massimo dei servizi posti a base di gara;
- in sede di aggiudicazione dei contratti applicativi associati all'accordo quadro le parti non potranno in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nello stesso;
- ulteriori precisazioni in sede di aggiudicazione del singolo appalto dovranno essere limitate al suo perfezionamento, non potendo essere considerata legittima alcuna alterazione sostanziale dell'originario contenuto dell'accordo quadro;

RILEVATO che il valore complessivo, presunto e non garantito, stimato, ai sensi dell'art. 14, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., del servizio per la durata dell'Accordo quadro, compresa l'eventuale proroga contrattuale di massimo n° 12 (dodici) mesi e l'eventuale estensione di un quinto (1/5) del contratto è pari ad euro 98.515,00 (novantottomilacinquecentoquindici/00) mentre l'importo a base di gara, per l'intera durata contrattuale, prevista in anni 2 (due), ammonta ad euro 57.950,00 (euro cinquantasettemilanovecentocinquanta/00), comprensivo di qualsiasi onere o spesa il Fornitore dovesse sostenere per la fornitura dei servizi, nonché di ogni imposta, tassa, contributi dovuti in virtù delle norme vigenti in materia, IVA esclusa, quale valore rappresentativo della sommatoria dell'importo massimo dei singoli Contratti attuativi che presumibilmente verranno affidati nel corso del periodo di durata contrattuale, è stato quantificato nel Capitolato Speciale di Appalto come rappresentato nel seguente quadro riepilogativo:

Quadro tecnico economico		
a)	Servizio noleggio a base di gara (24 mesi)	57.950,00
	<i>Somme a disposizione della stazione appaltante</i>	
b)	Importo Proroga contrattuale (12 mesi)	28.975,00
c)	Importo Quinto d'obbligo	11.590,00
d)	<i>sommano le somme a disposizione (b+c+d+e)</i>	<i>40.565,00</i>
e)	iva sul servizio 22% (su a)	12.749,00
f)	iva sulle proroghe 22% (su b+c+d)	8.924,30
	TOTALE (a+d+e+f)	120.188,30

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (zero/00) poiché trattasi di servizio nel quale le prestazioni sono interamente svolte al di fuori delle strutture aziendali.

Nell'importo dell'affidamento non sono previsti i costi della manodopera di cui all'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., in quanto rientrante nelle ipotesi di esclusione previste dall'art. 108, comma 9 del citato D.Lgs. 36/2023 (forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale);

CONSIDERATO che l'importo stimato del servizio risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO l'Allegato II.1 al D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. recante "Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

DATO ATTO che l'Avviso di indagine di mercato è da intendersi come procedimento volto a favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici interessati alla realizzazione del progetto, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e non ingenera negli operatori alcuna pretesa sul successivo invito alla procedura di gara;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di contemperare l'esigenza del rispetto dei principi di legalità trasparenza e concorrenza, con il principio del risultato e del buon andamento dell'azione amministrativa, declinato secondo i canoni di efficienza, efficacia ed economicità della stessa, ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.:

- procedere all'approvazione del quadro economico dell'appalto de quo;
- attivare gli atti tecnico-amministrativi volti all'effettuazione di nuova procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. per l'esecuzione del servizio in narrazione;
- procedere, per le motivazioni sopra riportate, all'affidamento dell'Accordo Quadro in oggetto mediante procedura negoziata sotto soglia senza previa pubblicazione di bando in conformità a quanto disposto dall'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, con utilizzo del criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 50, comma 4 e dell'art.108 del citato D.Lgs. n. 36/2023;
- per garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico per individuare i soggetti che intendono manifestare interesse alla partecipazione alla procedura negoziata di cui trattasi ed al fine di ampliare la partecipazione, non porre alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che, avendo presentato valida domanda in conformità all'Avviso suddetto, saranno invitati alla procedura negoziata susseguente;
- procedere, nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, purché valida, alle ulteriori fasi della procedura negoziata con l'unico concorrente partecipante;
- approvare l'avviso per l'indagine di mercato nonché il Modello di manifestazione di interesse, allegati al presente atto a formare parte integrante, (all. 1 e 2);
- disporre che l'indagine di mercato in questione si svolga sulla piattaforma telematica di ARIA SpA denominata SINTEL, stabilendo che il suddetto avviso vi sarà pubblicato per 15 giorni solari oltre che sul sito aziendale;
- dare atto che detto Avviso non è vincolante per l'Amministrazione che ha facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento la procedura relativa all'avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del servizio;
- approvare la seguente documentazione di gara, che allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale:
 - All. 3) Lettera di invito/Disciplinare di gara;
 - All. 4) Capitolato Tecnico;
 - All. 5) Schema di offerta economica;

VISTO l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 31 Marzo 2023 n. 36 e s.m.i., il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento del servizio di noleggio di attrezzature e dispositivi di sicurezza funzionali allo svolgimento delle esercitazioni pratiche inerenti i "corsi di formazione per "addetti al servizio antincendio" aventi le seguenti caratteristiche essenziali:

- fine che il contratto intende perseguire: affidamento mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con un solo Operatore Economico, del servizio di noleggio di attrezzature e dispositivi di sicurezza funzionali allo svolgimento delle esercitazioni pratiche inerenti i corsi di formazione per "addetti al servizio antincendio" ai sensi del D.M. 19/03/2015, D.M. 02/09/2021, per il personale dell'azienda sociosanitaria figure 5;
- Importo stimato del contratto: euro 57.950,00 IVA esclusa;
- durata dell'Accordo Quadro: anni 2 (due) naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto e si risolverà automaticamente in caso di anticipato esaurimento dell'importo complessivo prima del compiersi del biennio.
- Forma del contratto, ai sensi dell'art.18, comma 1, D. Lgs. 36/2023;
- Modalità di scelta del contraente: procedura negoziata senza bando, effettuata mediante sulla piattaforma SINTEL previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del D.lgs 36/2023;
- categorie di operatori da invitare: i dispositivi indicati rientrano nel settore merceologico individuato dal CPV 35113000-9 del Regolamento (CE) n. 213/2008 della Commissione, del 28 novembre 2007 e s.m.i.;
- criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, e art. 108 del Codice dei contratti pubblici;
- in considerazione della tipologia della singola procedura, non è richiesta garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice, ai sensi dell'art.53 D. Lgs. 36/2023;
- per la sottoscrizione del contratto, ai sensi del comma 4 dell'art. 53 sopracitato, è richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023;
- ai sensi dell'art.55 D. Lgs. 36/2023 non si applicano i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4 del Decreti in questione.

VISTO l'art.11 comma 2 del D.lgs. 36/2023 a norma del quale la stazione appaltante o ente concedente nei documenti iniziali di gara e nella decisione di contrarre deve indicare il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto di appalto o di concessione;

VISTO l'allegato I.01 al D.lgs. 36/2023 che disciplina i criteri e le modalità per l'individuazione del CCNL da applicare al personale impiegato nell'appalto o concessione, si precisa che il CCNL applicabile al personale dipendente che sarà impiegato nell'appalto ai sensi dell'art. 11 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 36/2023 è il CCNL Commercio per i dipendenti del Terziario, Commercio, Distribuzione e Servizi;

DATO ATTO altresì che:

- il Codice Identificativo di Gara (CIG) verrà richiesto contestualmente all'avvio della procedura per l'appalto del servizio;
- eventuali impegni di spesa verranno assunti, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro pari a due anni, a favore dell'aggiudicatario dell'accordo quadro stesso con le risorse di bilancio disponibili che si procederà ad impegnare contestualmente all'affidamento dei singoli "contratti attuativi"

RITENUTO altresì, per quanto concerne la competenza finanziaria, essendo la procedura finalizzata alla sola individuazione del contraente dell'accordo quadro, il quale non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti nei limiti di importo in esso definitivi, DI NON assumere impegni di spesa

DATO ATTO che la presente proposta è predisposta nell'ambito della sfera di competenza della Struttura proponente. Il Direttore della stessa attesta l'avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità del procedimento alla vigente normativa. Il Dirigente proponente attesta altresì l'assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto a quanto previsto dagli articoli 6 e 13 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale approvato con deliberazione n. 271 del 14.03.2024;

Tutto ciò premesso

PROPONE

1. DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di Accordo quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., con unico operatore economico per l'affidamento del servizio di noleggio di attrezzature e dispositivi di sicurezza funzionali allo svolgimento delle esercitazioni pratiche inerenti i corsi di formazione per "addetti al servizio antincendio" ai sensi del D.M. 19/03/2015, D.M. 02/09/2021, per il personale dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 5 ed il quadro economico dell'intervento riportato in narrazione;
3. DI STABILIRE, ai sensi dei commi 1 del succitato art. 59, che l'accordo quadro avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con facoltà dell'Amministrazione di prorogare i termini, ai sensi dell'art. 120 comma 10) del D.Lgs. 36/2023, per un massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi, oltre all'eventuale quinto d'obbligo di cui al comma 9, e che il valore globale stimato dell'intera operazione contrattuale, inclusa l'eventuale proroga, è pari ad Euro 120.188,30 IVA inclusa;
4. DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Tecnica ad avviare una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. e) del D.lgs 36/2023, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 50, comma 4, e art. 108 del Codice dei contratti pubblici, determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara, con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 54 del richiamato D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento tramite Accordo quadro con unico operatore economico del servizio di noleggio di attrezzature e dispositivi di sicurezza funzionali allo svolgimento delle esercitazioni pratiche inerenti i corsi di formazione per "addetti al servizio antincendio" ai sensi del D.M. 19/03/2015, D.M. 02/09/2021, per il personale dell'azienda sociosanitaria ligure 5 per un importo da porre a base di gara di Euro 57.950,00 oltre IVA 22%;

5. DI DARE atto pertanto che il valore massimo stimato dell'accordo quadro di cui trattasi è pari a Euro 57.950,04 oltre Iva di legge ed eventuali proroghe;
6. DI ATTIVARE una preventiva indagine di mercato finalizzata alla individuazione degli operatori economici da invitare mediante la pubblicazione di un avviso di indagine di mercato e manifestazione di interesse;
7. DI STABILIRE che l'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di interesse in nessun modo vincola l'Amministrazione ed è da intendersi finalizzato esclusivamente a favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati alla realizzazione delle attività progettuali in oggetto, riservandosi la facoltà di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento tale procedura e di non dare seguito alla indizione della successiva procedura negoziata, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati;
8. DI PRECISARE che si procederà all'affidamento mediante procedura negoziata senza bando invitando tutti gli operatori economici che abbiano manifestato interesse, in possesso dei necessari requisiti e siano iscritti alla piattaforma di approvvigionamento digitale di ARIA SPA (SINTEL);
9. DI APPROVARE l'Avviso di indagine di mercato per l'affidamento del servizio in oggetto, nonché il Modello di manifestazione di interesse, allegati al presente atto a formare parte integrante, da pubblicare per 15 giorni sul profilo committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", e sulla piattaforma SINTEL;
10. DI APPROVARE, unitamente alla manifestazione di interesse, la lettera di invito/Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e lo Schema di offerta economica, allegati al presente atto a formare parte integrante;
11. DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Progetto del servizio in questione, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023, l'ing. Lisa Ricotta, Funzionario Tecnico della S.C. Gestione Tecnica;
12. DI RISERVARE alla stazione appaltante la decisione di procedere ad effettuare l'aggiudicazione anche nel caso in cui in gara venga presentata un'unica offerta;
13. DI DARE atto che la conclusione dell'accordo quadro non impegna in alcun modo la stazione appaltante a stipulare contratti di lavori nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso, per cui l'accordo non costituisce per l'impresa un minimo garantito;
14. DI DARE atto che le singole prestazioni associate all'accordo quadro verranno affidate all'appaltatore con determinazione del Direttore della S.C. Gestione Tecnica, atto con cui verrà impegnata la spesa applicando il ribasso offerto in sede di gara all'elenco prezzi;
15. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento risulta da registrare nel bilancio aziendale;
16. DI DARE ATTO che eventuali impegni di spesa verranno assunti, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, a favore dell'aggiudicatario dell'accordo quadro con le risorse di bilancio disponibili che si procederà ad impegnare contestualmente all'affidamento dei singoli "contratti attuativi";

17. DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale, ai fini della massima trasparenza ed accessibilità totale, ai sensi della vigente normativa, e di pubblicarlo altresì all'Albo Pretorio informatico di questo Ente, ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

IL DIRETTORE F.F.
S.C. GESTIONE TECNICA
(Arch. Valentina GATTI)

Per visto di regolarità contabile
IL DIRETTORE
S.C. GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
(Dott. Luca RICCIARDI)

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 3 D.Lgs 502/1992 e smi ed in virtù dei poteri conferiti con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1137 del 30.12.2020 e confermati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1367 del 27.12.2023;

LETTA E VALUTATA la proposta di deliberazione di cui sopra, presentata dal Dirigente preposto alla materia;

PRESO ATTO che chi propone il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittimo e congruente con le finalità istituzionali dell'Azienda;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

IL DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Maria Alessandra MASSEI)

IL DIRETTORE
SANITARIO
(Dott.ssa Pamela MORELLI)

IL DIRETTORE
SOCIOSANITARIO
(Dott.ssa Simonetta LUCARINI)

DELIBERA

Di far propria la proposta sopra riportata, recependola integralmente nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo CAVAGNARO)

Ai fini della pubblicazione il presente provvedimento

è

non è soggetto a data protection

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'ASL5, ai sensi della normativa vigente.

**La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda**

9B-91-11-63-5B-30-AB-22-4D-0A-73-28-1A-82-37-09-57-0E-7D-96

PAdES 1 di 6 del 30/10/2025 11:51:36

Soggetto: PAOLO CAVAGNARO

S.N. Certificato: 6BAFA31C

Validità certificato dal 07/12/2023 07:31:18 al 07/12/2026 07:31:18

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 6 del 30/10/2025 11:49:23

Soggetto: SIMONETTA LUCARINI

S.N. Certificato: E3B93825

Validità certificato dal 19/09/2024 09:29:14 al 19/09/2027 09:29:14

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 6 del 30/10/2025 11:45:08

Soggetto: PAMELA MORELLI

S.N. Certificato: E13148F0

Validità certificato dal 20/02/2024 08:17:03 al 20/02/2027 08:17:03

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 6 del 30/10/2025 11:35:22

Soggetto: MARIA ALESSANDRA MASSEI

S.N. Certificato: FE941D7B

Validità certificato dal 25/07/2025 09:10:11 al 25/07/2028 09:10:11

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 5 di 6 del 28/10/2025 16:48:10

Soggetto: LUCA RICCIARDI

S.N. Certificato: 3D528BD7

Validità certificato dal 02/10/2023 12:54:29 al 02/10/2026 12:54:29

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 6 di 6 del 28/10/2025 16:34:40

Soggetto: Valentina Gatti

S.N. Certificato: 855E1086

Validità certificato dal 14/01/2025 12:56:19 al 14/01/2028 12:56:19

Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.
